



COMUNE DI RAVENNA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

PROTOCOLLO D'INTESA FRA COMUNE DI RAVENNA E AUSL DELLA ROMAGNA PER DISCIPLINARE LE MODALITÀ DI INTERVENTO FINALIZZATE ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA VIGILANZA NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI CON UN NUMERO DI OSPITI FINO AD UN MASSIMO DI 6 DI CUI ALL'ART. 9 DEL DGR 564/2000 E SS.MM.II. DENOMINATE "CASE FAMIGLIA", "APPARTAMENTI PROTETTI PER ANZIANI" E "GRUPPO APPARTAMENTO PER ANZIANI"

L'anno 2019 il giorno **sedici** del mese di **Luglio** alle ore **09:30**

nella sede comunale; a seguito di apposito invito, si è adunata la Giunta Comunale sotto la presidenza di Michele de Pascale - Sindaco .

L'appello risulta come segue:

presente	DE PASCALE MICHELE	Sindaco
presente	FUSIGNANI EUGENIO	Vice Sindaco
presente	BAKKALI OUIDAD	Assessora
assente	BARONCINI GIANANDREA	Assessore
assente	CAMELIANI MASSIMO	Assessore
presente	COSTANTINI GIACOMO	Assessore
assente	DEL CONTE FEDERICA	Assessora
presente	FAGNANI ROBERTO GIOVANNI	Assessore
presente	MORIGI VALENTINA	Assessora
presente	SIGNORINO ELSA GIUSEPPINA	Assessora

Assiste Segretario Generale dott. Paolo Neri.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessora competente dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

- con Legge Regionale 34/1998 del 12/10/1998 sono state definite le norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- con delibera di Giunta Regionale 564/2000 e SS.MM.II. è stata approvata la direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della suddetta L.R. 12.10.1998 n. 34;
- con Legge 8 novembre 2000, n. 328 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*, è stato attribuito ai Comuni l'esercizio dell'attività di "autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale";
- il Decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale del 21 maggio 2001, n. 308 *«Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328"»*, ha definito i "requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale", a norma dell'art. 11 della Legge 8 novembre 2000 n. 328;
- con la Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 sono state definite le norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Considerato che:

- la Casa Famiglia/appartamenti protetti per anziani è un servizio destinato all'ospitalità residenziale, caratterizzata da bassa intensità assistenziale e può ospitare fino a un massimo di n. 6 utenti, così come previsto dalla L. 328/2000 e dal D.M. n. 308/2001;
- la suddetta delibera di Giunta Regionale 564/2000 e SS.MM.II. al paragrafo 3, annovera tale tipologia di servizio tra le strutture non soggette all'obbligo di autorizzazione al funzionamento prevedendo per le medesime la comunicazione di avvio attività al Sindaco del Comune del territorio in cui è ubicata la struttura;
- il D.M. 21 maggio 2001, n. 308, definisce agli artt. 3 e 6 le strutture in argomento quali comunità di tipo familiare con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale che possono accogliere fino a un massimo di n. 6 (sei) utenti in difficoltà per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile, stabilendo inoltre che tali comunità debbano possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione e rispettare determinate condizioni organizzative;
- le Case Famiglia/appartamenti protetti per anziani hanno la finalità di fornire una risposta ai crescenti bisogni di luoghi "familiari" che offrano assistenza ed ospitalità a persone anziane, garantendo un soggiorno ed un'assistenza di buon livello e favorendo la tutela della salute, del benessere, dell'affettività e della vita relazionale degli ospiti per contribuire al mantenimento delle loro capacità residue nello svolgimento delle attività della vita quotidiana;

Dato atto che con deliberazione CC 114221/91 del 4/6/2019, il Comune di Ravenna ha approvato il "Regolamento per il funzionamento e la vigilanza nelle strutture residenziali per anziani con numero di ospiti fino ad un massimo di sei di cui all'art. 9 della DGR 564/2000 denominate Casa famiglia, Appartamento protetto per anziani e Gruppo Appartamento per anziani";

Atteso che detto Regolamento prevede la collaborazione di più soggetti, in capo all'Amministrazione Comunale e non e, nello specifico:

- Servizio SUAP ed Attività economiche
- Servizio Sociale Associato
- Corpo di Polizia Locale
- Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL della Romagna
- U.O. Cure primarie – Distretto di Ravenna

Verificato che, al fine di dare piena attuazione al Regolamento di cui sopra, si rende necessario stabilire compiti e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, attraverso la sottoscrizione di uno specifico protocollo d'intesa, che disciplini le modalità attuative del Regolamento medesimo;

Considerato che è stato istituito uno specifico gruppo di lavoro composto dai soggetti di riferimento dei Servizi, Dipartimento e U.O. sopra menzionati, al fine di elaborare i contenuti del Protocollo di intesa, di cui all'allegato schema (All. A), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Atteso che, con la presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 8 comma 11 del sopra richiamato Regolamento approvato con Deliberazione CC 114221/91 del 4/6/2019, si rende necessario approvare anche gli importi delle sanzioni previste in caso di inadempimenti e violazioni al Regolamento medesimo;

Visto l'articolo 7 bis del D. L.vo 267 del 18/08/2000 per il quale: *“Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.”*

Visto altresì l'articolo 16 della Legge 689 del 24/11/1981 che sancisce: *“E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.”;*

Dato atto che si ritiene congruo ed opportuno stabilire con la presente Deliberazione di determinare, per le violazioni ai contenuti del Regolamento in parola, la sanzione amministrativa da Euro 400,00 ad Euro 500,00 di cui è ammesso pagamento in misura ridotta pari ad Euro 400,00;

Dato atto che il presente atto deliberativo non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., al fine di rendere pienamente operativo il Regolamento approvato con Deliberazione CC 114221/91 del 4/6/2019, attraverso la disciplina delle modalità di intervento e collaborazione di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica espresso dal Capo Area Servizi e Partecipazione dei cittadini e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, in ottemperanza all'art. 49 del D.lgs n° 267/2000;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 267/2000;

A voti unanimi, espressi in forma palese nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le ragioni più sopra esplicitate, qui tutte richiamate, lo schema di Protocollo di intesa fra le parti, volto a disciplinare le modalità di intervento finalizzate all'applicazione del Regolamento per il funzionamento e la vigilanza nelle strutture residenziali per anziani con un numero di ospiti fino ad un massimo di 6, di cui all'art. 9 DGR 564/2000 e ss.mm.ii., denominate Casa Famiglia, Appartamenti protetti per anziani, e Gruppo Appartamento per anziani, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (ALL.A);
- 2) di demandare ai Dirigenti competenti la sottoscrizione del Protocollo di intesa in parola;
- 3) di dare atto che i Dirigenti competenti potranno apportare le eventuali necessarie modifiche, purchè non sostanziali, allo schema di Protocollo di intesa allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (ALL.A)
- 4) di dare atto che si ritiene congruo ed opportuno stabilire con la presente Deliberazione di determinare, per le violazioni ai contenuti del Regolamento in parola, la sanzione amministrativa da Euro 400,00 ad Euro 500,00 di cui è ammesso pagamento in misura ridotta pari ad Euro 400,00;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 - D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., con separata ed unanime votazione palese, al fine di rendere pienamente operativo il Regolamento approvato con con Deliberazione CC 114221/91 del 4/6/2019, attraverso la disciplina delle modalità di intervento e collaborazione di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti.

Visto il verbale protocollo n. 138884/2019 relativo alla seduta n° 37 di Giunta Comunale del 16/07/2019

SEGRETARIO GENERALE

dott. Paolo Neri

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)